



Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO COMPRESIVO "GALLUPPI-COLLODI-BEVACQUA"

Via Bottegelle n. 1 - 89132 Reggio Calabria  
C.M.: RCIC87200P - C.F.: 92081300805

Telefono: 0965 51066 - Fax: 0965 599120 - <http://www.icgalluppic.edu.it> - [rcic87200p@istruzione.it](mailto:rcic87200p@istruzione.it) - [rcic87200p@pec.istruzione.it](mailto:rcic87200p@pec.istruzione.it)  
Codice IPA: istsc\_rcic87200p - Codice Univoco Ufficio UFDGOL

=====  
Prot. n. 6912/I.1

Reggio C., 30/09/2021

Al tutto il Personale

Al DSGA

Al sito web  
Agli Atti

**OGGETTO. Obbligo di vigilanza sugli alunni. Vigilanza educativa. Direttiva a carattere permanente.**

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per il personale della scuola.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività.

La presente pianificazione, che nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano, è portata all'attenzione del personale tutto per ricordare le modalità di comportamento cui attenersi per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole dell'Istituto.

#### QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto dall'art. 25 comma 6 D.Lgs. 165/2001), per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad esempio, per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di "non aver potuto impedire il fatto" (art. 2048 c.c.). Il recente CCNL 18/04/2018 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti, obbligatoriamente, a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. In caso di ritardo si deve tempestivamente avvisare il Dirigente scolastico o il Responsabile di plesso per predisporre la sorveglianza.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La tabella A dei profili di area allegata al CCNL 19/04/2018 attribuisce al personale dall'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa la mensa scolastica, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione coi docenti"*. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente obblighi di sorveglianza, ma agli assistenti tecnici spettano obblighi di *"efficienza e funzionalità"* dei laboratori e *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"*, attraverso il controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

#### MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

1. All'entrata degli alunni, la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora, che dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima del suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari e delle regole.
3. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza; pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli.

4. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito fare uscire un alunno per volta, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili durante la sua assenza.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Dirigenza.
7. Al cambio dell'ora, gli spostamenti dei docenti da una classe all'altra devono avvenire velocemente al fine di non gravare sul personale non docente addetto alla sorveglianza dei piani e dei vari reparti. I docenti sono invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si devono accertare che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'uscita avvenga in modo ordinato e silenzioso. Ogni docente ha l'obbligo di intervenire nei riguardi degli alunni, anche non propri, nel caso in cui ravvisi la mancanza delle buone regole di comportamento.
9. La scuola è una comunità educante e qualsiasi componente che in essa presta servizio ha titolo di intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o non consoni alle regole da tenere nell'istituzione scolastica.
10. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio dell'ora.
11. Durante il cambio dell'ora, le classi sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
12. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe prima del suono dell'ultima ora; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
13. È vietato espellere dall'aula, anche momentaneamente, uno o più alunni, in quanto l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità di vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e avvisare prontamente il Responsabile di plesso.
14. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori affinché siano rispettate le norme di sicurezza. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione in laboratorio, e dal tecnico di laboratorio.
15. I docenti e gli assistenti tecnici devono controllare, tempestivamente e al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni o furti devono essere immediatamente segnalati per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
16. La sorveglianza dell'atrio, delle scale e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal piano delle attività del Personale ATA.
17. Tutte le componenti (docenti personale ATA) hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e il divieto di uscita dal perimetro dell'edificio, cortile compreso. Eventuali effrazioni devono essere subito comunicate alla Dirigente o ai Referenti di plesso per irrogare la corrispondente sanzione disciplinare.

18. I docenti che, per esigenze didattiche, portano gli alunni nei laboratori, nei campetti e/o negli spazi adiacenti la scuola, devono direttamente prelevare gli studenti dalle aule, accompagnarli nei luoghi stabiliti e, alla fine delle attività, riportarli in classe prima del cambio dell'ora. Per nessun motivo è consentito agli alunni lo spostamento autonomo. Si ravvisa che durante il tragitto la responsabilità ricade sul docente dell'ora. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione in palestra o nelle aule speciali, e dal tecnico di laboratorio.
19. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
20. I collaboratori scolastici o gli aiutanti tecnici dei laboratori dovranno:
- essere facilmente reperibili da parte dei docenti;
  - comunicare immediatamente ai Responsabili di plesso o al Dirigente scolastico l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
  - vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza validi motivi, sostano nei corridoi;
  - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
  - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi e nell'eventualità segnalare tempestivamente particolari situazioni ai Responsabili di plesso o al Dirigente scolastico;
  - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
  - impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
21. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
22. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
23. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi igienici più del tempo necessario;
  - controllare le classi ai cambi dell'ora fino all'arrivo del docente;
  - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
  - segnalare immediatamente qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione, nell'ordine, al Coordinatore di classe, ai Responsabili di plesso, e successivamente al Dirigente;
  - rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.
24. Durante le attività di pratica laboratoriale è vietato far uscire gli alunni dai laboratori per una questione di sorveglianza, igiene e sicurezza.
25. Durante le ore di lezione i cancelli di entrata devono rimanere chiusi ed essere aperti solo qualche minuto prima del termine delle lezioni per il breve tempo necessario al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita ai suddetti spazi deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la

loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. n. 81/2008 vigenti anche nelle pertinenze dell'Istituto.

26. È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di emergenza e nelle vie di esodo.
27. Tutto il personale, per quanto di competenza secondo la normativa vigente e secondo i regolamenti della scuola, sarà impegnato nelle azioni previste per il contenimento della diffusione del Covid-19, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli assembramenti, la vigilanza sul mantenimento del posto assegnato in aula agli alunni e sul corretto uso delle mascherine, nonché la continua condivisione delle regole fondamentali di igiene e sicurezza.

### ***Vigilanza educativa***

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica.

In particolare, comportamenti degli alunni in cui si rilevino forme di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto dell'altro vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante da parte di tutti, personale scolastico e famiglie, in alleanza sinergica.

I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente scolastico, ai suoi Collaboratori e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul registro di classe. Di conseguenza, si invitano i docenti a fare un uso moderato delle suddette annotazioni, per evitare il rischio di snaturare il valore delle stesse e di innescare negli alunni una sorta di infantile e superficiale "collezione" di note punitive.

Naturalmente, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai Coordinatori di classe al Dirigente scolastico per eventuali iniziative degli organi di competenza.

La presente direttiva potrà subire modifiche o integrazioni durante l'anno scolastico. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione. Per le disposizioni specifiche si rimanda al regolamento già in uso nell'istituto e pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo Milidone  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93*